



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 3 FEBBRAIO 2014, N. 3

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della Legge Qualificata 29 maggio 2013, n. 1, per l'ammissibilità del referendum abrogativo "*Volete che sia abrogata la Legge 29 ottobre 2013, n. 150 intitolata "Legge per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale sanitario medico e non medico ISS"?*"

Udito

nella Udienza pubblica del 20 gennaio 2014 - convocata con decreto n.3 del Presidente del Collegio Garante in data 3 gennaio 2014 - il Relatore Prof. Giovanni Guzzetta, membro effettivo del Collegio;

udita

nella medesima Udienza l'Avvocatessa Caterina Filippi in rappresentanza del Comitato Promotore;

costatata

nella medesima Udienza l'assenza di Comitati contrari;

ha emesso la seguente

SENTENZA

FATTO

1. In data 30 dicembre 2013 il Comitato Promotore tramite il suo legale rappresentante, Sig.ra Francesca Piergiovanni, ha depositato all'Ufficio Segreteria Istituzionale l'istanza referendaria citata in epigrafe ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge Qualificata n.1/2013.
2. In data 2 gennaio 2014 la Ecc.ma Reggenza ha trasmesso l'istanza referendaria al Presidente del Collegio Garante che con Decreto n.3 del 3 gennaio 2014 ha convocato l'udienza pubblica in data 20 gennaio 2014, nel corso della quale l'Avv. Filippi in rappresentanza del Comitato promotore ha illustrato le ragioni per cui l'istanza in oggetto dovrebbe ritenersi ammissibile in quanto conforme all'articolo 3 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1.

[Handwritten signature and initials]



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DIRITTO

1. Il quesito referendario si propone l'abrogazione dell'intera disciplina della "Legge 29 ottobre 2013, n. 150 intitolata "Legge per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale sanitario medico e non medico ISS".
2. L'articolata disciplina che si intende sottoporre all'abrogazione popolare ha ad oggetto il regime dell'attività libero-professionale dei dipendenti del Corpo Sanitario medico e non medico dell'istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) e l'attività libero professionale dei professionisti non dipendenti che, a seguito di specifica autorizzazione del Comitato Esecutivo, la svolgono presso le strutture dell'ISS (art. 1 l. 150/2013). In buona sostanza, tale disciplina intende introdurre una ampia deroga al principio del rapporto di esclusività nell'ambito del pubblico impiego e, più in generale, superare una netta separazione tra l'attività libero professionale del medico e quella svolta dallo stesso alle dipendenze o presso le strutture dell'ISS.
3. A mente della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1, articolo 10, compete a questo Collegio Garante di pronunciarsi sia sulla ricevibilità della domanda referendaria sia in ordine alla sua ammissibilità.
4. Condizione di ricevibilità del referendum abrogativo di iniziativa popolare è che esso sia richiesto nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 5 della L. Q. 1/2013: domanda scritta presentata alla Reggenza da almeno sessanta cittadini elettori depositata dal legale rappresentante del Comitato promotore (articolo 5, comma 1); domanda redatta in carta legale, contenente le generalità complete dei firmatari, con firma degli stessi debitamente autenticata nonché indicazione della loro lista elettorale di iscrizione (articolo 5, comma 2). E' infine condizione di ricevibilità il deposito di una relazione illustrativa.
5. La domanda risulta sottoscritta da n. 73 cittadini elettori, le cui firme sono state autenticate debitamente nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 5 della L. Q. 1/2013 così come precisate da questo Collegio nella sentenza n. 10/2013. Essa risulta pertanto ricevibile.
6. Il referendum, così come proposto, è altresì ammissibile.
7. Ai sensi dell'art. 10 della L.Q. 1/2013, "Il referendum è ammesso se sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 5 e se sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b)." Tali ultime disposizioni prevedono che "Il referendum abrogativo è ammesso: a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti e purché non abbia ad oggetto la soppressione di diritti e principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese; è parimenti escluso il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali; b) purché la richiesta referendaria contenga l'esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità".
8. La proposta referendaria oggetto della presente decisione non incorre in alcuna delle preclusioni testè evocate. Essa non attinge alcuna delle materie sottratte al referendum e risulta orientata a provocare una decisione popolare su un quesito la cui finalità è sufficientemente chiara ed inequivocabile, così da non minacciare il pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

P.Q.M.

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

dichiara

ammissibile la richiesta di referendum di cui in epigrafe.

San Marino, 3 febbraio 2014/1713 d.F.R.

Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente)

Prof. Carlo Fusaro (Membro effettivo)

Prof. Giovanni Guzzetta (Membro effettivo- - Relatore-Redattore)



*San Marino 3 febbraio 2014 / 1713 d.F.R.
Deposito in data odierna
G. Guzzetta
Red.*

Uff. Registro e Conservatoria - Rep. San Marino

Registrato il

04 FEB 2014

Al Vol. 2014 N. 1170
Esente da imposta L. N. 55/2003 art. 36

Il Dirigente



